Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 102° — Numero 182**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 luglio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** -
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 19 luglio 1961, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il colonnello Luis Urrutia De Leon, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Guatemala.

(4644)

Il 19 luglio 1961, alle ore 12,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il generale Chong Chan Lee, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Corea.

(4645)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1961, n. 613.

Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica ortopedica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 8 ottobre 1959, n. 15;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 6 febbraio 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Clinica ortopedica » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari. nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla corte dei conti, addì 20 *luglio* 1961

Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 155. — VILLA

Repertorio n. 72.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica ortopedica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno (1961) addì sei (6) del mese di febbraio a Sassari in una sala del Palazzo della Università degli studi - piazza Università, n. 22 e precisamente nell'Ufficio della direzione amministrativa, innanzi a me dottor Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1955, a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi i signori comparenti infranominandi, di comune accordo tra di loro e col mio consenso, espressamente rinunciato a termini di legge, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso (Sassari) addì 9 febbraio 1886, domiciliato presso il Rettorato dell'Università degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università medesima in data 29 dicembre 1960 (Allegato *A*);

on.le prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari) il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, in forza della legge regionale 8 ottobre 1959, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 23 novembre 1959, n. 54 (Allegato *B*), e del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 16 novembre 1960 (Allegato *C*).

Premesso:

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di medicina e chirurgia comprende tra gli insegnamenti complementari quello di « Clinica ortopedica », e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardenga si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica ortopedica » presso l'Università predetta;

c) che con la legge regionale 8 ottobre 1959, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 23 novembre 1959, n. 54 (Allegato *B*), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica ortopedica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia;

d) che con circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 5400 in data 23 agosto 1960, la spesa annuale per ciascuna cattedra è stata fissata, in base agli emolumenti percepiti attualmente dai docenti universitari, in lire tremilioni (L. 3.000.000) più il 20 % (venti per cento), L. 600.000, per la costituzione dell'apposito fondo da destinare al trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza per il titolare dello istituendo posto;

e) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 16 novembre 1960, ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendo in pari tempo la stipulazione (Allegato *C*);

f) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia (allegato *D*), il Senato accademico (allegato *E*) ed il Consiglio di amministrazione (allegato *A*) dell'Università di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di ruolo e di autorizzare il rettore dell'Università medesima alla stipulazione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso:

I suddetti signori, della cui identità personale e qualifica sopracitata io funzionario rogante sono personalmente certo, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appreso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Sassari, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, è istituito un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica ortopedica ».

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di professore di ruolo di « Clinica ortopedica », la somma annuale di lire tremilioni (L. 3.000.000).

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Sassari, oltre quanto indicato nel precedente art. 2, la ulteriore somma di lire seicentomila (L. 600.000) annue, pari al 20 % (venti per cento) del contributo di lire tremilioni (L. 3.000.000), al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza e assistenza che possano spettare al titolare dell'istituendo posto.

Art. 4.

Qualora si verificassero variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo, disposte dallo Stato, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Università degli studi di Sassari, la somma occorrente per integrare la differenza tra detto nuovo trattamento e la somma determinata nel precedente art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, nel caso si verificassero dette variazioni, si obbliga altresì ad aumentare proporzionalmente la somma di lire seicentomila (L. 600.000) destinata ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza di cui al precedente art. 3, in rapporto alla eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 2.

Art. 5.

I versamenti di cui al precedenti articoli 2 e 3 e quelli relativi alle eventuali variazioni previste nell'art. 4 saranno effettuati entro il mese di dicembre di ciascun anno al quale si riferiscono iniziando la decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla predetta cattedra di « Clinica ortopedica ».

Art. 6.

La inadempienza agli obblighi assunti dalla Regione autonoma della Sardegna nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 comporta senz'altro la decadenza della presente convenzione ed il posto di ruolo di cui trattasi sarà di conseguenza soppresso e il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 7.

L'Università degli studi di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di « Clinica ortopedica » nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università degli studi di Sassari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dallo art. 4.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Università degli studi di Sassari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione all'Istituto cui farà capo l'insegnamento di « Clinica ortopedica »

Art. 8.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al tiolare del posto stesso.

Art. 9.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare dell'istituito posto di ruolo e si intenderà tacitamente prorogata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari, è esente da tassa di registro a' termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Le parti dichiarano di aver preso conoscenza degli allegati a questo atto e pertanto dispensano me funzionario rogante dalla lettura dei medesimi.

Ed io richiesto funzionario rogante ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia, da me letto ai signori comparenti, i quali individualmente lo approvano e lo dichiarano conforme alla volontà espressami.

Questo atto occupa numero otto (8) facciate e fin qui della nona (9) di numero tre (3) fogli di carta da bollo da lire duecento (L. 200) e viene firmato anche a margine dei fogli che non portano le firme finali, nonchè a margine degli allegati.

F.to: Pasquale Marginesu
» Paolo Dettori
» Giuseppe Pitzorno funzionario rogante.

Registrato a Sassari, addì 9 febbraio 1961, n. 2359, mod. I, vol. 229. Esatte lire: *gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 614.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Piano nel comune di Verbicaro (Cosenza).

N. 614. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Piano nel comune di Verbicaro (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 615.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Sebastiano nel comune di Cogoleto (Genova).

N. 615. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Sebastiano nel comune di Cogoleto (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 616.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Villa Santa Maria, del comune di Spoltore (Pescara).

N. 616. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 31 maggio 1951, integrato con due dichiarazioni dell'11 febbraio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Villa Santa Maria, del comune di Spoltore (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 617.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Bonomio, in Curino (Vercelli) con la parrocchia di San Martino, nello stesso Comune.

N. 617. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vercelli in data 16 gennaio 1961, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Bonomio, in Curino (Vercelli), con la parrocchia di San Martino nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 618.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X Pontefice nel comune di Cesano Maderno (Milano).

N. 618. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 21 aprile 1960, integrato con dichiarazione del 25 ottobre 1960, relativo all'erezione della parrocchia di San Pio X Pontefice nel comune di Cesano Maderno (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 619.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale di culto e di religione, denominata « Opera Ronconi-Pennesi », con sede in Roma.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Opera Ronconi-Pennesi », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 620.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Sant'Apollonio Vescovo, in frazione Fantecolo del comune di Provaglio d'Iseo (Brescia).

N. 620. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 24 ottobre 1960, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Sant'Apollonio Vescovo, in frazione Fantecolo del comune di Provaglio d'Iseo (Brescia) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1961.

Autorizzazione alla Società « La Previdente », Compagnia di assicurazione, con sede in Milano, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti esattoriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente la facoltà di prestazione cauzioni, per gli appalti esattoriali, per non oltre la metà del loro ammontare, mediante polizze fidejussorie, emesse da Istituto od Enti riconosciuti;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni per gli appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fidejussorie dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 ottobre 1947, n. 1209, che eleva al settantacinque per cento il limite di copertura delle cauzioni esattoriali mediante polizza fidejussoria;

Visto l'art. 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 143, che eleva ulteriormente all'ottantacinque per cento, ed, in casi eccezionali, al cento per cento il limite della prestazione delle cauzioni mediante polizze fidejussorie;

Visto l'art. 8 della legge 13 giugno 1952, n. 693, che estende al decennio 1954-63 le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizze fidejussorie ed incarica il Ministro per le finanze di stabilire, con propri decreti, gli Istituti od Enti autorizzati ad emettere tali polizze;

Visti i propri decreti con i quali vari Istituti ed Enti amministrativi sono stati autorizzati ad emettere le polizze in questione a garanzia delle gestioni esattoriali e di ricevitorie delle imposte dirette;

Decreta:

La Società « La Previdente », Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali ed esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 5 del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, e dei successivi provvedimenti legislativi in materia, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1961
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 320

(4593)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1961.

Caratteristiche degli zolfi grezzi per l'esercizio finanziario 1961-62.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649;

Sulla proposta motivata del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani;

Decreta:

Articolo unico.

Le caratteristiche degli zolfi grezzi compresi in ciascuna delle categorie indicate nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649, sono, per l'esercizio finanziario 1961-62, le seguenti:

Zolfi gialli: colore giallo citrino omogeneo e tenore in zolfo non inferiore al 99,50 % per la qualità extra; colore giallo e tenore in zolfo non inferiore al 99 % per la qualità comune.

Zolfi bruni: tenore in zolfo non inferiore al 99,50% per gli zolfi bruni tipo Marche-Romagna, non inferiore al 98 % per gli zolfi bruni di prima scelta e non inferiore al 96 % per gli zolfi bruni di seconda scelta.

Concentrati di zolfo: tenore in zolfo non inferiore al 75 % (sul secco) ed umidità non superiore al 15 % per i concentrati umidi; tenore in zolfo non inferiore al 60 % (sul secco) ed umidità non superiore al 3 % per i concentrati secchi; tenore in zolfo non inferiore al 75 % per i concentrati fusi.

Roma, addì 30 giugno 1961

Il Ministro: COLOMBO

(4594)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli agricoltori e delle disciolte Federazioni già aderenti alla Confederazione stessa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle Organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1951 che dispone la nomina del dott. Romolo Cavarra a membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli agricoltori e delle disciolte Federazioni già ad essa aderenti;

Considerato che il dott. Romolo Cavarra è stato chiamato ad altro incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carlo Di Stefano, direttore degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori e delle disciolte Federazioni già ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Romolo Cavarra, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 6 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4302)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1961.

Norme per il funzionamento delle riserve comunali di caccia nella zona faunistica delle Alpi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 67 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1940, che detta norme per il funzionamento delle riserve comunali nella zona delle Alpi;

Ritenuta l'opportunità di modificare le norme contenute nel citato decreto ministeriale;

Sentita la Federazione italiana della caccia;

Decreta:

I. - GESTIONE DELLE RISERVE COMUNALI

Art. 1.

Le riserve comunali di caccia nella zona faunistica delle Alpi hanno lo scopo precipuo di proteggere ed incrementare il patrimonio faunistico della zona stessa.

Art. 2.

Gestione delle riserve comunali

La riserva comunale prende il nome dal Comune in cui essa è costituita, e la relativa gestione è affidata alla sezione comunale cacciatori il cui presidente, o altro membro del Consiglio direttivo da quest'ultimo designato, assume, a tal fine, la carica di direttore della riserva stessa.

In detta qualità, il direttore, sentito il proprio Consiglio direttivo cura il funzionamento della riserva attenendosi alle norme di carattere generale dettate dalla Sezione provinciale cacciatori competente per territorio. La gestione della riserva comunale deve essere tenuta distinta da quella relativa all'organizzazione dei cacciatori.

Al direttore è fatto obbligo di tenere il giornale relativo all'attività della riserva.

Art. 3.

Vigilanza e coordinamento
della gestione delle riserve comunali

Il controllo sulla gestione delle riserve comunali è affidato alla Sezione provinciale cacciatori la quale

coordina, altresì, il funzionamento delle medesime nell'ambito della Provincia e detta le norme necessarie per il conseguimento degli scopi cui tali riserve mirano.

Art. 4.

Consorzi di riserve comunali

Ove esigenze tecniche e organizzative lo richiedano, la sezione provinciale cacciatori può consorziare due o più riserve comunali di caccia.

In tal caso la gestione delle riserve consorziali è affidata a una « Direzione consorziale » composta dai membri del Consiglio direttivo della sezione provinciale cacciatori e dai direttori — fino a un massimo di 5 — delle riserve stesse. Ove le riserve consorziate superino detto numero, i cinque direttori vengono designati dalla assemblea dei presidenti delle sezioni comunali le cui riserve partecipano al consorzio.

La « Direzione consorziale » elegge, nel suo seno, un direttore ed un segretario, con votazione pro capite.

I componenti la Direzione consorziale restano in carica per lo stesso periodo di tempo previsto per i membri del Consiglio direttivo della sezione provinciale cacciatori.

In caso di riserve consorziate il direttore di ciascuna di esse cura il funzionamento della riserva secondo le direttive impartite dalla Direzione consorziale alla quale sottopone annualmente, per il visto, il giornale di riserva.

Art. 5.

Bilanci

La gestione delle riserve decorre, agli effetti del bilancio, dal 1° maggio al 30 aprile.

I bilanci consuntivi e preventivi sono predisposti, a seconda dei casi, dal direttore della riserva comunale o dal direttore consorziale, secondo il modello stabilito dalla rispettiva sezione provinciale dei cacciatori.

I bilanci stessi debbono essere presentati entro il mese di maggio, all'approvazione dell'assemblea dei soci della riserva o del consorzio di riserva e successivamente per la ratifica alla sezione provinciale cacciatori.

II. - ESERCIZIO VENATORIO NELLE RISERVE COMUNALI

Art. 6.

Soci

Gli iscritti alla F.I.d.C. hanno diritto di diventare soci delle riserve comunali Alpi o dei consorzi riserve alpine indipendentemente dal luogo di loro residenza.

Per essere socio l'interessato deve presentare domanda al direttore della riserva o del consorzio entro il 31 luglio su apposito modulo predisposto dalla sezione provinciale cacciatori allegando alla stessa i versamenti di cui all'articolo successivo.

La domanda può essere respinta solo in casi di indegnità venatoria ed il provvedimento relativo deve essere motivato. Contro tale decisione l'interessato ha diritto di ricorrere entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento alla sezione provinciale competente, la quale, sentite le parti, decide inappellabilmente.

Accolta la domanda l'interessato riceve apposito tesserino rilasciato dal direttore della riserva o del consorzio e controfirmato dal presidente della sezione provinciale.

Art. 7.

Contributi associativi

Per ottenere il rilascio del tesserino di cui all'articolo precedente è necessario si sia effettuato il versamento della quota di associazione alla riserva o al consorzio.

L'entità di tale contributo viene determinata, dalla sezione provinciale cacciatori su proposta, a seconda dei casi, del direttore della riserva o del consorzio. Per i soci non residenti nei Comuni il cui territorio è costituito in riserva, tale contributo non può essere superiore al doppio di quello stabilito per i soci del luogo.

Il socio non residente acquista la qualifica di socio aggregato della locale sezione comunale cacciatori e pertanto deve, oltre al contributo di cui sopra, versare il contributo sezionale. Nel caso di consorzio di riserve il socio sceglierà la sezione comunale, esistente nello ambito del consorzio, cui intende aggregarsi.

In aggiunta ai predetti contributi può essere stabilita per i nuovi soci una quota di ammissione determinata dalla sezione provinciale cacciatori su proposta del direttore della riserva o del consorzio. Tale quota, comunque, non può essere superiore all'ammontare della quota annua.

Art. 8.

Esercizio venatorio

L'esercizio venatorio nelle riserve comunali, si effettua secondo le norme contenute nel regolamento emanato, a seconda dei casi dalla direzione della riserva o del consorzio ed approvato dalla sezione provinciale cacciatori.

In tale regolamento, fra l'altro, debbono essere stabiliti:

a) le giornate in cui è consentito l'esercizio venatorio;

b) i capi di selvaggina stanziale protetta che ciascun socio può uccidere.

Art. 9.

Inviti

Ogni socio della riserva comunale o del consorzio può ospitare un cacciatore per giornata di caccia e per il massimo di quattro giornate nell'intera stagione venatoria.

Per l'ospite deve essere versato il contributo determinato dal regolamento.

Il socio è responsabile dell'osservanza del regolamento da parte dell'ospite.

Art. 10.

Doveri dei soci

Ogni socio, a richiesta anche di altro socio, è tenuto ad esibire, oltre la licenza di caccia e il tesserino di riserva, la cacciagione.

Egli, ha inoltre, il dovere di comunicare al direttore della riserva o del consorzio, ogni infrazione alla legge o al regolamento di cui venga a conoscenza.

Art. 11.

Sanzioni

Chi contravviene alle disposizioni del presente decreto o a quelle del regolamento di ciascuna riserva o consorzio di riserve è punito, oltre che nei modi pre-

visti dalla legge, con le seguenti sanzioni applicate, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, dalla direzione della riserva comunale o, in caso di consorzio di riserva, dalla direzione del consorzio:

a) richiamo scritto;

b) sospensione dall'esercizio venatorio nella riserva per un periodo non superiore ad un anno;

c) esclusione definitiva dall'esercizio venatorio nella riserva.

La rifusione di eventuali danni provocati dai contravventori alla riserva viene determinata in base al criterio fissato nel rispettivo regolamento.

Nel caso in cui un direttore di riserva o un direttore di consorzio riserve alpine contravvenga, alle disposizioni del presente decreto, viene sostituito nella carica con decisione motivata del Consiglio direttivo della sezione provinciale cacciatori.

Contro la decisione della sezione provinciale cacciatori il direttore sostituito può ricorrere all'organo federale gerarchicamente superiore entro il termine di giorni quindici dalla notificazione del provvedimento.

La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento di sostituzione.

Art. 12.

Ricorsi

Avverso le deliberazioni delle sezioni provinciali cacciatori, esclusi i casi previsti dagli articoli 6 e 11, è ammesso il ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste il quale, sentita la Federazione italiana della caccia, può annullare le deliberazioni stesse.

Art. 13.

Disposizioni particolari

In considerazione della particolare situazione territoriale e delle tradizioni venatorie ivi esistenti, le norme contenute negli articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 12 del presente decreto non si applicano alle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste e Udine.

In dette Provincie l'esercizio venatorio viene disciplinato da regolamenti predisposti dalle sezioni provinciali cacciatori, le quali stipulano i contratti con i Comuni, vigilano sulla gestione delle riserve comunali ricadenti nelle proprie circoscrizioni nominandone i rispettivi direttori e applicano le sanzioni di cui allo art. 11 sentite le sezioni comunali interessate.

Le sezioni provinciali cacciatori hanno inoltre la facoltà di riunire o suddividere le riserve comunali quando motivi organizzativi o tecnici lo consigliano.

Nel rilascio delle tessere ai nuovi soci di riserva comunale, le sezioni provinciali, tenute presenti le possibilità faunistiche delle riserve stesse, adottano criteri di precedenza per i cacciatori locali.

Art. 14.

Entrata in vigore

Il decreto ministeriale 18 maggio 1940 è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 19 luglio 1961

p. *Il Ministro*: SALARI

(4677)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1961.

Calendario venatorio 1961-62.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 29 maggio 1951, n. 433;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Viste le proposte dei presidenti delle Giunte provinciali;

Udito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Salvo le eccezioni previste dall'art. 12 del testo unico sulla caccia, citato nelle premesse, l'esercizio venatorio, nella annata 1961-62, è consentito dal 27 agosto 1961 al 1° gennaio 1962.

Nella zona faunistica delle Alpi l'esercizio venatorio è consentito dal 10 settembre al 15 dicembre 1961.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 23 del sopracitato testo unico, lo esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina è vietato anteriormente alla data del 27 agosto 1961 e, nella zona faunistica delle Alpi, anteriormente alla data del 10 settembre 1961.

Art. 3.

Sono approvate le restrizioni proposte, in sede di calendario venatorio, dai presidenti delle Giunte provinciali, comprese quelle riguardanti la chiusura anticipata della caccia alla selvaggina stanziale protetta. Da tale anticipata chiusura restano escluse le riserve.

L'approvazione delle restrizioni di cui al precedente comma non si estende alle proposte dirette a modificare, anche se riferite soltanto a determinate specie, le date fissate per l'inizio dell'esercizio venatorio nè a quelle rivolte ad impedire o limitare forme e sistemi di esercizio venatorio consentiti dalle disposizioni vigenti. Non si estende, altresì, alle proposte concernenti limitazioni di carattere territoriale nel periodo intercorrente fra le date di apertura e di chiusura sopraindicata.

Le restrizioni approvate debbono essere chiaramente indicate nel manifesto da pubblicarsi a termine dello art. 38, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Copia di tale manifesto dovrà essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola) nella stessa data in cui esso viene affisso.

Art. 4.

Restano fermi i divieti disposti con i decreti ministeriali 30 luglio 1959 e 4 marzo 1961.

Roma, addì 20 luglio 1961

p. *Il Ministro*: SALARI

(4676)

RELAZIONE E DECRETO PREFETTIZIO 16 luglio 1961.
Proroga della gestione straordinaria dell'Amministrazione provinciale di Foggia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1961 è stato sciolto il Consiglio provinciale di Foggia e nominata una Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente, costituita dal vice prefetto dott. Guido Mattucci, presidente, dal rag. Vincenzo Russo, funzionario di prefettura, e dall'ing. Arcangelo D'Alessandro, funzionario del Genio civile, componenti.

La predetta commissione ha dovuto, in un primo momento, preparare e deliberare il bilancio dell'Ente, nonchè curare la riorganizzazione di taluni delicati servizi amministrativi.

In atto, si stanno predisponendo gli adempimenti necessari per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria, non essendo apparso opportuno far procedere alle elezioni del Consiglio durante la stagione estiva, e sono in corso di esame un complesso di provvedimenti amministrativi e contabili ritenuti essenziali per il buon funzionamento dell'Ente, la cui conclusione è già indirizzata verso prossime soluzioni che, sotto ogni aspetto, è consigliabile siano realizzate dalla commissione straordinaria.

Rendendosi perciò necessario prorogare di tre mesi la gestione straordinaria, si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Foggia, addì 16 luglio 1961

Il prefetto: LONGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 21 aprile 1961, con il quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Foggia e nominata la Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione dello Ente, costituita dal vice-prefetto dott. Guido Mattucci, presidente, dal rag. Vincenzo Russo, funzionario di prefettura, e dall'ing. Arcangelo D'Alessandro, funzionario del Genio civile, componenti;

Considerato che venendo il 21 corrente a scadere il termine di tre mesi stabilito, per la durata della gestione straordinaria, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende indispensabile — ai sensi del secondo comma della citata disposizione legislativa — prorogare di tre mesi la gestione stessa onde siano predisposti gli adempimenti per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria attraverso nuove elezioni e, nello stesso tempo, siano condotti a termine alcuni importanti adempimenti amministrativi;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria dell'Amministrazione provinciale di Foggia, affidata alla Commissione costituita dal vice prefetto dott. Guido Mattucci, presidente, dal rag. Vincenzo Russo, funzionario di prefettura e dallo ing. Arcangelo D'Alessandro, funzionario del Genio civile, membri, è prorogata di mesi tre, decorrenti dal 21 luglio 1961.

Foggia, addì 16 luglio 1961

Il prefetto: LONGO

(4675)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Bonorva (Sassari).

Con decreto ministeriale n. 300.8/61801, in data 23 giugno 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Bonorva (Sassari), di un terreno della superficie di mq. 345, distinto in catasto al foglio n. 43, mapp. 48 sub. *D* del comune di Bonorva, confinante da un lato con la via pubblica e dagli altri lati con la proprietà comunale, del periziato valore di L. 345.000, da destinarsi a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(4598)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Diso (Lecce).

Con decreto ministeriale n. 300.8/61802, in data 23 giugno 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Diso (Lecce), di un terreno della superficie di mq. 675, distinto in catasto al foglio n. 6, part. 64, facente parte del giardino denominato « Convento », sito a fianco del Palazzo comunale, del periziato valore di L. 277.500, da destinarsi a costruzione del Centro assistenziale.

(4599)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Elevazione del finanziamento previsto per la costruzione di case popolari per i profughi in Brindisi

Con decreto interministeriale n. 6788 del 14 giugno 1961, è stato elevato a L. 107.000.000 in finanziamento di L. 100.000.000, previsto per la costruzione di case popolari per i profughi in Brindisi col decreto interministeriale n. 13687 del 23 gennaio 1960.

(4552)

Approvazione del piano regolatore generale di Chianciano

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1961, è stato approvato, previa decisione sulle osservazioni, il piano regolatore generale del territorio del comune di Chianciano.

Una copia conforme di tale decreto, unitamente agli atti che ne formano parte integrante, sarà depositata, a libera visione del pubblico, negli uffici comunali.

(4597)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 119, l'Amministrazione comunale di Sinopoli (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 22.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4486)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 189, l'Amministrazione comunale di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4488)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 131, l'Amministrazione comunale di Stilo (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4487)

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 135, l'Amministrazione comunale di Scido (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.980.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4489)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 132, l'Amministrazione comunale di Scilla (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 36.485.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4490)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 245, l'Amministrazione comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4491)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 184, l'Amministrazione comunale di Belforte all'Isauro (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4492)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 185, l'Amministrazione comunale di Montefelcino (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 27.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4493)

Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministerale in data 6 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 183, l'Amministrazione comunale di Montelabbate (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4494)

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 182, l'Amministrazione comunale di Spoltore (Pescara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4495)

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 6, l'Amministrazione comunale di Avigliano (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4496)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 186, l'Amministrazione comunale di Antonimina (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.170.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4497)

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 193, l'Amministrazione comunale di Benestare (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4498)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 187, l'Amministrazione comunale di Bovalino (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 28.912.381 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4499)

Autorizzazione al comune di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 380, l'Amministrazione comunale di Casandrino (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 20.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4500)

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1961 registro n. 17 Interno, foglio n. 296, l'Amministrazione comunale di Gaeta (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 50.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4501)

Autorizzazione al comune di Lenola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministerale in data 10 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 400, l'Amministrazione comunale di Lenola (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4502)

Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 3, l'Amministrazione comunale di Maenza (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4503)

Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 170, l'Amministrazione comunale di Plataci (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4516)

Autorizzazione al comune di Cariati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 171, l'Amministrazione comunale di Cariati (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 29.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4504)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 391, l'Amministrazione comunale di Domanico (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4505)

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 169, l'Amministrazione comunale di Longobardi (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4506)

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 390, l'Amministrazione comunale di Marzi (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.920.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4507)

Autorizzazione al comune di Torre Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 165, l'Amministrazione comunale di Torre Ruggiero (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.300 000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4508)

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 67, l'Amministrazione comunale di Roccacasale (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 981.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4509)

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 385, l'Amministrazione comunale di Chiusi della Verna (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4511)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 167, l'Amministrazione comunale di Gimigliano (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4513)

Autorizzazione al comune di Palma Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 62, l'Amministrazione comunale di Palma Campania (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4514)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 166, l'Amministrazione comunale di Santa Severina (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.995.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4515)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 24 luglio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	601 —	600,80	599,75	600,875	599 —	601,12	600,75	601,20	601,25	601,25
Fr. Sv.	143,81	143,80	143,775	143,78	143,80	143,81	143,79	143,80	143,81	143,79
Kr. D.	89,50	89,53	89,53	89,54	89,45	89,50	89,545	89,50	89,49	89,50
Kr. N.	86,52	86,54	86,52	86,54	86,55	86,50	86,525	86,55	86,51	86,50
Kr. Sv.	120,15	120,30	120,33	120,33	120,08	120,25	120,36	120,20	120,25	120,25
Fol.	172,71	172,71	172,7325	172,73	172,75	172,73	172,71	172,75	172,74	172,73
Fr. B.	12,46	12,467	12,4720	12,46875	12,4675	12,47	12,47375	12,45	12,47	12,4675
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,61	126,63	126,6575	126,65	126,65	126,6575	126,65	126,66	126,65
Lst.	1728,10	1728,50	1728,60	1728,40	1728,30	1727,84	1728,40	1727,90	1727,82	1728,50
Dm. occ.	155,99	156 —	156,01	155,97	155,90	155,99	155,96	156 —	156 —	155,98
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,055	24,05	23,98	24,06	24,05625	24,05	24,06	24,06
Escudo Port.	21,55	21,54	21,60	21,525	21,60	21,55	21,56	21,55	21,54	21,55

Media dei titoli del 24 luglio 1961

Rendita 3,50 % 1906	88,65
Id. 3,50 % 1902	91,35
Id. 5 % 1935	105,675
Redimibile 3,50 % 1934	97,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,80
Id 5 % (Ricostruzione)	98,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,60
Id. 5 % 1936	100,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	600,812
1 Franco svizzero	143,785
1 Corona danese	89,542
1 Corona norvegese	86,532
1 Corona svedese	120,345
1 Fiorino olandese	172,72
1 Franco belga	12,471
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1728,40
1 Marco germanico	155,965
1 Scellino austriaco	24,056
1 Escudo Port.	21,55

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	247335	420 —	Bruno Mimita e Nerina fu *Bartolomeo*, minori sotto la patria potestà della madre Battistino Adalgisa fu Giorgio dom. a Cuneo	Bruno Mimita e Nerina fu *Paolo Bartolomeo*, minori sotto la patria potestà della madre Battistino Adalgisa fu Giorgio dom. a Cuneo
Id.	247333	420 —	Bruno Mimita fu *Bartolomeo* minore sotto la patria potestà della madre Battistino Adalgisa fu Giorgio dom. a Cuneo	Bruno Mimita fu *Paolo Bartolomeo*, minore sotto la patrita potestà della madre ecc. come contro
Id.	247334	420 —	Bruno Nerina fu *Bartolomeo*, minore sotto la patria potestà della madre Battistino Adalgisa, ecc.	Bruno Nerina fu *Paolo Bartolomeo*, minore sotto la patria potestà della madre, ecc. come contro
Rendita 5 % (1935)	141240	1.400 —	Girani *Annunciata* fu Antonio, moglie di Gilardone Paolo dom. in Codevilla (Pavia)	Girani *Maurina* fu Antonio, ecc. come contro
Id.	59852	1.600 —	Quaglino Alberto fu Cesare dom. a Torino, usufrutto vitalizio senza esibizione di fede di vita a Bertagna *Margherita* fu Salvatore, ved. di Quaglino Cesare dom. a Torino	Quaglino Alberto fu Cesare dom. a Torino, usufrutto vitalizio senza esibizione di fede di vita a Bertagna *Domenica Margherita* fu Salvatore ved. di Quaglino Cesare dom. a Torino
Id.	51694	1.600 —	Quaglino Cesare fu Cesare dom. a Torino, usufrutto vitalizio a Bertagna *Margherita* fu Salvatore dom. a Torino	Quaglino Cesare fu Cesare dom. a Torino, usufrutto vitalizio a Bertagna *Domenica* fu Salvatore dom. a Torino
Id.	57231	1.600 —	Quaglino Rosa fu Cesare ecc. come sopra	Quaglino Rosa fu Cesare ecc. come sopra
Id.	56062	1.600 —	Quaglino Ercole fu Cesare ecc. come sopra	Quaglino Ercole fu Cesare ecc. come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	2719	5.000 —	Evoli *Amelia* di Mario	Evoli *Amelia nata il 29 aprile 1952 a Melito di Porto Salvo, minore sotto la patria potestà del padre Mario*
Red. 3,50 % (1934)	498185	4.581,50	Di Giuseppe Giacoma fu Carlo moglie di Scaminaci *Antonio* dom. in S. Margherita Belice (Agrigento) dotale	Di Giuseppe Giacoma fu Carlo, moglie di Scaminaci *Pier Antonio* ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1906)	544599	350 —	Stronati Delia di Alfredo moglie di Testa *Giovanni Marco* fu Giovanni dom. in Torino, dotale	Stronati Delia di Alfredo moglie di Testa *Marco Giovanni* fu Giovanni dom. in Torino, dotale
Red. 3,50 % (1934)	15573	406 —	Stronati Delia di Alfredo, moglie di Testa *Giovanni Marco fu Giovanni Stefano*, dom. a Torino, dotale	Stronati Delia di Alfredo, moglie di Testa *Marco Giovanni fu Giovanni*, dom. a Torino, dotale
Id.	117281	525 —	Borello *Luigia di Giovanni Battista*, moglie di Maberto Rodolfo dom. in Giaglione (Torino)	Borello *Cristina Metilde di Gio Battista*, moglie ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1961)	1220	7.500 —	Barberis *Virginio Giuseppe fu Carlo* dom. a Bistagno (Alessandria) ipotecato per supplemento cauzione	Barberis *Giuseppe Virginio* fu Carlo dom. a Bistagno (Alessandria) ecc. come contro
Red. 3,50 % (1934)	475587	385 —	Gambaro Agnese fu Giacomo, dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando	Gambaro Agnese fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando
Id.	263839	290,50	Gambaro Emanuele fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio come sopra	Gambaro Emanuele fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio come sopra
Id.	410330	70 —	Come sopra	Come sopra
Id.	263837	350 —	Gambaro Francesco fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved Burlando, ecc.	Gambaro Francesco fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando ecc.
Id.	410327	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	263836	350 —	Gambaro Luigi fu Giacomo ecc. come sopra	Gambaro Luigi fu Giacomo ecc come sopra
Id.	410326	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	263835	350 —	Gambaro Angela fu Giacomo ecc. come sopra	Gambaro Angela fu Giacomo ecc. come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	410325	35 —	Gambaro Angela fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando, ecc.	Gambaro Angela fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela Teresa* fu Gio Batta, ved. Burlando. ecc.
B. T. N. 5 % (1940) Serie A	5706	50 —	Gambaro Angela fu Giacomo usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando dom. in Genova.	Gambaro Angela fu Giacomo usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela* fu Gio Batta ecc. come contro
Id. Serie N	327	25 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie A	5712	50 —	Gambaro Luigi fu Giacomo usufrutto vitalizio, ecc. come sopra	Gambaro Luigi fu Giacomo usufrutto vita lizio. ecc. come sopra
Id. Serie P	325	25 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie A	5711	50 —	Gambaro Agnese fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Burlando Teresa fu Emanuele ved. Gambaro, usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando	Gambaro Agnese fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Burlando Teresa fu Emanuele ved Gambaro, usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela* fu Gio Batta ved. Burlando
Id. Serie I	336	25 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie A	5707	50 —	Gambaro Emanuele fu Giacomo usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando	Gambaro Emanuele fu Giacomo usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela* fu Gio Batta ved. Burlando
Id. Serie N	332	25 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie A	5713	50 —	Gambaro Francesco fu Giacomo usufrutto vitalizio, ecc. come sopra	Gambaro Francesco fu Giacomo usufrutto vitalizio, ecc come sopra
Id. Serie N	334	25 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	853838	1.960 —	Bocca Renato fu Giuseppe dom. in Gambolò (Pavia) usufrutto vitalizio a Molinari *Angela* fu Giuseppe ved. di Bocca Giuseppe dom. in Gambolò (Pavia)	Bocca Renato fu Giuseppe dom. in Gambolò (Pavia) usufrutto vitalizio a Molinari *Maria Angela* fu Giuseppe ved. di Bocca Giuseppe dom. in Gambolò (Pavia)
Id.	853839	420 —	Come sopra	Come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 6 luglio 1961

Il direttore generale: GRECO

(4180)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Joannis, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Joannis (Udine), da parte della Cassa rurale ed artigiana di Aiello del Friuli, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aiello del Friuli (Udine).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione adottata in data 12 marzo 1961 dall'assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Joannis, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Joannis, (Udine);

Vista la deliberazione adottata in data 9 aprile 1961 dall'assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Aiello del Friuli, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aiello del Friuli (Udine);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Dispone:

E' autorizzata l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Joannis, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Joannis (Udine), da parte della Cassa rurale ed artigiana di Aiello del Friuli, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aiello del Friuli (Udine), alle condizioni stabilite nella convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in Aiello del Friuli (Udine), il 26 giugno 1961, registrata a Cervignano il 30 giugno 1961 al n. 3627, vol. 29 atti privati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1961

Il Governatore: CARLI

(4657)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA - ROMA

Concorso a due borse di studio per l'anno accademico 1961-1962 per laureati in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria.

E' aperto un concorso a due borse di studio presso l'Istituto nazionale di alta matematica - Sezione per il Centro internazionale provvisorio di calcolo, per l'anno 1961-62. A tale concorso possono partecipare i laureati, o coloro che intendano conseguire entro la sessione autunnale del 1961, la laurea in Scienze matematiche o in fisica o in ingegneria. Gli aspiranti ad una delle predette borse devono farne domanda in carta bollata da L. 100 al presidente dell'Istituto (Città Universitaria - Roma), entro il 5 settembre 1961.

Con la domanda l'aspirante dovrà presentare il certificato di laurea, se laureato, e dovrà accludere o indicare il proprio *curriculum* della carriera scolastica universitaria e dei posti eventualmente ricoperti dopo la laurea;

la dichiarazione di non godere di altri assegni o borse e di non avere incarichi retribuiti presso altri enti pubblici o privati;

l'argomento dettagliato dei corsi seguiti negli ultimi due anni, di matematica o di fisica o di ingegneria, allegando il certificato delle votazioni;

l'argomento della tesi;

gli eventuali lavori in corso;

la conoscenza delle lingue straniere;

il professore o i professori che possano dare referenze del concorrente;

un certificato di residenza.

La condizione di laureato è indispensabile per l'assegnazione della borsa e pertanto essa non diverrà operante se non sarà presentato il certificato di laurea entro il 30 novembre 1961.

L'ammontare di ciascuna borsa per gli aspiranti italiani non residenti in Roma e per gli stranieri sarà di L. 840.000 (cioè circa dollari USA 1350) lorde, da corrispondersi in otto mensilità, e per gli aspiranti italiani residenti in Roma di L. 600.000 lorde, da corrispondersi pure in otto mensilità.

Il borsista sarà nominato discepolo ricercatore dell'Istituto. Ogni borsista ha l'obbligo di assolvere le sue mansioni di ricercatore e di calcolatore presso una delle Istituzioni corrispondenti del Centro che sono già dotate di meccanismi da calcolo, secondo disposizioni che saranno date tempestivamente dal presidente dell'Istituto, tenuto conto degli eventuali desideri del borsista.

In base ai documenti presentati il Consiglio dei professori dell'Istituto e il rappresentante della Sezione per il Centro internazionale provvisorio di calcolo formeranno la graduatoria degli aspiranti che saranno chiamati entro il 31 ottobre 1961 ad un colloquio scientifico presso la sede dell'Istituto.

Roma, addì 14 giugno 1961

Il presidente a vita: F. SEVERI

(4538)

Concorso a otto borse di studio per l'anno accademico 1961-1962 per laureati in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria.

E' aperto un concorso a otto borse di studio presso l'Istituto nazionale di alta matematica, per l'anno 1961-62. A tale concorso possono partecipare i laureati, o coloro che intendano conseguire entro la sessione autunnale del 1961 la laurea in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria. Gli aspiranti ad una delle predette borse devono farne domanda in carta bollata da L. 100 al presidente dell'Istituto (Città Universitaria - Roma), entro il 15 settembre 1961.

Con la domanda l'aspirante dovrà presentare il certificato di laurea, se laureato, e dovrà accludere o indicare:

il proprio *curriculum* della carriera scolastica universitaria e dei posti eventualmente ricoperti dopo la laurea;

la dichiarazione di non godere di altri assegni o borse e di non avere incarichi retribuiti da parte di enti pubblici o privati;

l'argomento dettagliato dei corsi seguiti nel secondo biennio di matematica, o di fisica, o (limitatamente ai corsi di carattere teorico) negli ultimi tre anni di ingegneria, allegando il certificato delle votazioni;

l'argomento della tesi;

la dichiarazione dell'indirizzo che intende dare in prevalenza alle proprie ricerche, e cioè: *a*) geometria, *b*) analisi, *c*) applicazioni della matematica;

gli eventuali lavori in corso;

le conoscenze di lingue straniere;

il professore od i professori che possano dare referenze del concorrente;

un certificato di residenza.

La condizione di laureato è indispensabile per l'assegnazione della borsa e pertanto essa non diverrà operante se non sarà presentato il certificato di laurea entro il 30 novembre 1961. All'aspirante, al quale fossero in via di massima riconosciuti i titoli e le attitudini per essere assegnatario di una borsa di studio, sarà data comunicazione di ciò entro il 10 ottobre 1961 ed entro lo stesso mese sarà chiamato ad un colloquio scientifico presso la sede dell'Istituto.

Il colloquio si svolgerà principalmente sull'indirizzo prescelto.

Nel caso che la borsa non possa essere attribuita, verrà corrisposta all'aspirante, se non residente in Roma, una indennità di L. 5000 come contributo spese.

L'ammontare di ciascuna borsa per gli aspiranti non residenti in Roma sarà di L. 840.000 lorde da corrispondersi in otto mensilità; e per gli aspiranti residenti a Roma di lire 600.000 lorde da corrispondersi in otto mensilità.

Il borsista sarà nominato discepolo ricercatore.

La borsa non potrà essere conferita per più di due volte in anni consecutivi, e non potrà essere confermata a chi ne abbia usufruito senza successo nell'anno precedente.

Ogni borsista ha l'obbligo di seguire i corsi dell'Istituto che saranno scelti dal Consiglio dei professori, in seguito a sua richiesta, all'atto dell'assegnazione della borsa.

Ogni borsista ha inoltre l'obbligo di seguire con assiduità e diligenza l'attività dell'Istituto e di attendere a ricerche originali.

Ogni infrazione all'ordine dell'Istituto darà luogo, a giudizio insindacabile del Consiglio dei professori, ed in qualsiasi momento, alla decadenza della borsa di studio e della qualità di discepolo ricercatore.

Le norme riguardanti l'ordinamento interno dell'Istituto, in quanto possano interessare i concorrenti, saranno portate a loro congnizione all'atto dell'assegnazione della borsa.

Roma, addì 14 giugno 1961

Il presidente a vita: F. SEVERI

(4539)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli al posto di direttore straordinario delle Stazioni sperimentali per la seta, in Milano, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1960 del Ministero dell'industria e del commercio, messo in distribuzione il 5 aprile 1961, pubblica il decreto ministeriale 19 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1960, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 323, che approva la graduatoria del concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale per la seta, in Milano, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1959.

(4524)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati ***idonei nel concorso a n.*** **10 (dieci) posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 9 dicembre 1960.**

Nel «foglio d'ordini» del Ministero difesa-Marina n. 55, in data 12 luglio 1961, è stata pubblicata, all'art. 16, la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a n. 10 (dieci) posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 9 dicembre 1960.

(4556)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per esami a trentaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 15 giugno 1959.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a trentaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria della Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 15 giugno 1959, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 9 del 1°-15 maggio 1961.

(4523)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Carpi

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 ottobre 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Carpi;

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Carpi, nell'ordine appresso indicato:

1. Vucusa dott. Riccardo . . punti 84,96 su 132
2. Pianigiani dott. Quintilio . . . » 80,76 »
3. Schiavina dott. Renato . . . . » 80,54 »
4. Di Simine dott. Eugenio . . . » 80,23 »
5. Zuanni dott. Federico . . . . » 79,92 »
6. Salvati dott. Arnaldo . . . » 79,86 »
7. Di Pilla dott. Giovannangelo . . » 79,55 »
8. Pasqualis dott. Marcello . . . » 78,42 »
9. Quadri dott. Luigi . . . . » 77,85 »
10. Piccaia dott. Matteo . . . . » 76,36 »
11. Castiglioni Michele . . . . . » 76,18 »
12. Di Santo dott. Angelo . . . . » 75 — »
13. Innocenti Pratesi dott. Egidio . . punti 74,85 su 132
14. Greco dott. Lorenzo . . . . . » 74,57 »
15. Silvano dott. Guido . . . . » 74,10 »
16. Sardella dott. Pasquale . . . » 73,73 »
17. Rydoux dott. Ermanno . . . . » 73,33 »
18. Costanzo dott. Giuseppe . . . » 72,45 »
19. Cantanna dott. Pietro . . . . » 72,29 »
20. Schinco dott. Emilio . . . . » 71,14 »
21. Spezia Roberto . . . . . . » 69,50 »
22. Bonadio Giuseppe . . . . . » 69,48 »
23. Panebianco dott. Gaetano . . . » 68 — »
24. Canassa Gino . . . . . . » 66,02 »
25. Salvo Antonino . . . . . . » 61 — »
26. Cucchieri dott. Walter . . . . » 60,43 »
27. Lo Sasso Copetti dott. Luigi Maria . » 57,69 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1961

p. *Il Ministro:* BISORI

(4557)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a otto posti di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 2 maggio 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 2, del 1°-28 febbraio 1961, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 23 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1961, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 197, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a otto posti di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 2 maggio 1960.

(4525)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento di posti vacanti di ostetrica condotta alla data del 30 giugno 1961;

Visto che la condotta ostetrica di Fara Sabina è rimasta vacante a seguito della rinuncia delle ostetriche Pannella Enrica e Olimpieri Giuseppina;

Considerato che la predetta sede deve essere assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'accettazione dell'ostetrica Vincenti Giovanna;

Decreta:

L'ostetrica Vincenti Giovanna viene assegnata alla condotta ostetrica di Fara Sabina.

Rieti, addì 15 luglio 1961

Il medico provinciale: DE SENA

(4639)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.